



**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(PROV. DI AREZZO)**

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 30-06-2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TA.RI.) - MODIFICHE**

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) e questo giorno TRENTA (30) del mese di Giugno alle ore 16,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta.

Risultano assenti: LACHI MASSIMILIANO, ORLANDESI MARCELLO.

I presenti sono: FRANCESCHINI STEFANIA, SEBASTIANI FRANCESCA, MILIGHETTI DEVIS, CAPPELLETTI CHIARA, FABIANELLI LUCA, BERTI BEATRICE, BARTOLINI SAURO, MEONI GIOELE, MARTINI ROSANNA, GALLORINI ROSSANO, SERAFINI DANILO, BONCI CLAUDIO, CASAGNI LUCA, FABBRONI ANDREA.

Vengono nominati scrutatori: Rosanna Martini, Andrea Fabbroni, Claudio Bonci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Al punto n. 8) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL TUEL ATTRAVERSO UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER CONTENZIOSI”* si assenta il Consigliere Comunale Chiara Cappelletti. La seduta prosegue alla presenza di quattordici (14) Consiglieri Comunali.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL SINDACO

Introduce il presente punto n. 10) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - MODIFICHE”*.

^^^

Si apre la discussione in Aula con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti attualmente in vigore in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 31.07.2014 e successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale: n. 22 del 28-04-2016, n. 13 del 22-02-2018, n. 87 del 27-12-2018;

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021;

PRESO ATTO che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021 (cosiddetto decreto sostegni bis) il quale ai commi 1 e 2 dispone che:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.....";

PRESO ATTO delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale è stata ravvisata la necessità di introdurre un regime agevolativo emergenziale e temporalmente limitato al corrente anno a favore delle categorie TARI interessate dai fenomeni di cui sopra;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

VISTO, inoltre, il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE n. 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica la Direttiva 2008/98/CE, e la Direttiva UE 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);

ATTESO che:

- il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo all'ordinamento comunitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categorie dei rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero);
- l'art. 6 ter del DL n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali per avvalersi della opzioni di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;
- la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 14/2021 ha integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;
- in assenza di ulteriori interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco) ed il Ministero per la Transizione Ecologica (mediante la comunicazione del Direttore Centrale per l'Economia Circolare del 12.4.2021) hanno fornito importanti contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novella normativa, suggerendo ai Comuni possibili adeguamenti dei propri regolamenti;
- ulteriori contributi sono stati forniti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali (ANUTEL), che ha predisposto uno schema tipo di regolamento TARI adeguato al nuovo contesto normativo, e dall'IFEL – Fondazione ANCI, che ha proposto ai Comuni specifiche disposizioni regolamentari di adeguamento al D. Lgs. 116/2020;

CONSIDERATO quindi che, al fine di procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, è stata predisposta la bozza contenente delle modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) tutte evidenziate in grassetto colore azzurro ed in barrato (per le parti da eliminare), che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”*;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili*

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

DATO ATTO

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n. del 31.07.2014 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 14

Assenti: 3 (*Chiara Cappelletti, Massimiliano Lachi, Marcello Orlandesi*)

Votanti: 14

Favorevoli: 9 (*Maggioranza*)

Astenuti: 5 (*Claudio Bonci, Luca Casagni, Andrea Fabbroni, Rossano Gallorini, Danilo Serafini*)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. DI approvare le modifiche, tutte evidenziate in grassetto colore azzurro ed in grassetto barrato per le parti da eliminare, al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 31.07.2014 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato 1);
2. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportare, il testo coordinato del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, composto da n. 39 articoli allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 (allegato A);
3. provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente il regolamento allegato;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 14

Assenti: 3 (Chiara Cappelletti, Massimiliano Lachi, Marcello Orlandesi)

Votanti: 14

Favorevoli: 9 (Maggioranza)

Astenuti: 5 (Claudio Bonci, Luca Casagni, Andrea Fabbroni, Rossano Gallorini, Danilo Serafini)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Mario Agnelli)
Firmato digitalmente

Il Segretario
(Cinzia Macchiarelli)
Firmato digitalmente

=====

N. DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, Visti gli atti d'Ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall' art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cirelli Ugo)

Addì _____

In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo certificato di pubblicazione;

IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO
(Valli Manuela)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000;

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Berardi Enrica)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo-

Addì _____

IL SEGRETARIO
(Cinzia Macchiarelli)


DELC - 57 - 2021
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
 - MODIFICHE

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, 25 GIU, 2021 Il Responsabile 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

.....


Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, Il Responsabile

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, 25 GIU, 2021 Il Responsabile Baldi Alessandro 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 58 DEL 30/06/2021